Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-323-2026 DEL 21/10/2026

L'anno 2026, questo giorno ventuno (21) del mese di ottobre alle ore 14:17 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Andrea Minari.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 10 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente (in videoconferenza)
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione GC-323-2026)** e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: CONSIGLIO DI STATO (FASCICOLO LEGALE N. 102/2026). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO. IE

Comune di Parma

Proposta n. 5564 del 16/10/2026

OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO (FASCICOLO LEGALE N. 102/2026). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO. IE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali (d'ora in avanti: "T.U.O.A.L.") approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 6, comma 2 (che demanda allo Statuto la definizione dei "*modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio*") e 107 (che riserva ai dirigenti la "*gestione amministrativa, finanziaria e tecnica*");
- il vigente Statuto del Comune di Parma e, in particolare, gli articoli 41, comma 3, lettera n), 43, comma 1, lettera a) e 79;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (d'ora in avanti: "T.U.P.I."), recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera d), che ribadisce la norma statutaria appena evocata, ai sensi della quale la rappresentanza processuale del Comune spetta all'avvocato dirigente;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", il quale:
 - all'articolo 56, comma 1 lettera h), ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti "*esclusi*" in quanto non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
 - l'articolo 13 del citato Decreto (ambito di applicazione), ha stabilito,
 - al comma 2, che "*le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*";
 - al comma 5, che "*l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*";
- la delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 dell'ANAC recante «*Indicazioni relative all'obbligo di* acquisizione *del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici*";

- il vigente "*Regolamento per la disciplina di incarichi legali*", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 149/19 in data 01/03/2012 e modificato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 05/10/2020;
- il Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 con oggetto *"Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore"*;
- l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto enti locali (personale senza qualifica dirigenziale) attualmente vigente;
- l'art. 37 del CCNL della dirigenza attualmente vigente;
- l'art. 9 del DL 24 giugno 2014, n. 90 avente ad oggetto *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- l'art. 10 del contratto decentrato integrativo, stipulato da ultimo il 30 giugno 2023;
- la specifica *"disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma"*;
- le linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025;
- il decreto DSINDACO/0000006/2025 PG n. 92399 del 01/04/2025, con cui il Sindaco del Comune di Parma ha conferito all'Avvocato Marco Cassi l'incarico di Dirigente del Settore Avvocatura Civica;
- il provvedimento prot. n. 291493 del 05/10/2026 con cui il Dirigente del Settore Avvocatura Civica Avv. Marco Cassi, ha assegnato le funzioni di Responsabile dei Procedimenti e di Responsabile Unico di Progetto (RUP) per gli affidamenti facenti capo al Settore Avvocatura Civica a lavoratrice assente;

Richiamati:

- l'atto giudiziario, notificato al Comune di Parma a mezzo PEC in data 22/10/2025 (prot. n. 303213 del 23/10/2025), con il soggetto di cui ad f.l. 85/2025 ha proposto ricorso al TAR Emilia-Romagna, Sezione di Parma, R.G. 574/2025, per l'annullamento:

 – "*del provvedimento del Comune di Parma – Settore Edilizia - prot. N. 0272821.U del 23.09.2025, trasmesso a mezzo pec in pari data recante "Intervento denominato "(...) – Contestazione oneri applicati e diffida alla rideterminazione degli stessi – Istanza autotutela. Riscontro con rigetto di istanza"...;*

 - ove occorrer possa, in parte qua, del Permesso a Costruire in deroga n. 2766/2024 rilasciato dal Comune di Parma in data 17.02.2025 relativamente all'intervento denominato (...)", nella parte in cui determina, in maniera errata, l'ammontare degli oneri dovuti ...

 nonché per l'accertamento del diritto della Ricorrente alla corretta determinazione dell'ammontare degli oneri complessivamente dovuti in relazione al Permesso a Costruire in deroga n. 2766/2024 rilasciato dal Comune di Parma in data 17.02.2025 ...

 e, per l'effetto, per la condanna della Amministrazione Comunale alla corretta rideterminazione degli oneri dovuti nonché alla restituzione di quanto versato in eccedenza e/o non dovuto";

- la deliberazione n. 390 del 12/11/2025, con cui la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio, ed ogni attività a questa consequenziale, del Comune di Parma, in persona del dirigente pro tempore del Settore Avvocatura Civica, al quale competeva l'individuazione dei professionisti interni per l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio di che trattasi, pendente innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma con R.G. 574/2025;

- la sentenza n. 380/2026, pubblicata il 02/07/2026 e notificata il 10/07/2026, con cui il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Parma, Sez. I, ha respinto il ricorso proposto dal soggetto di cui al f.l. 85/2025 ;
- il ricorso in appello, notificato al Comune di Parma in data 09/10/2026 (prot. n. 0300250/2026), con cui il soggetto di cui al fascicolo legale n. 102/2026 ha impugnato la citata sentenza del T.A.R. avanti il Consiglio di Stato;
- la nota in atti, datata 16/10/2026, con cui il Dirigente del Settore Edilizia ha ravvisato l'opportunità di costituirsi avanti al Consiglio di Stato a tutela delle ragioni dell'Ente, per i motivi che verranno esposti nelle sedi di rito;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra,
- di riservare a successivi atti l'individuazione dell'avvocato interno abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori e, ove necessario per assicurare un'adeguata tutela delle ragioni dell'Ente, il conferimento di un incarico professionale a un avvocato esterno. I relativi compensi saranno determinati nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti e, quanto all'avvocato esterno, nei limiti delle risorse disponibili, con assunzione del relativo impegno di spesa;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Avvocato Marco Cassi, Dirigente del Settore Avvocatura Civica, stante l'assenza del responsabile effettivo nominato con prot. n. 291493 del 05/10/2026;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.O.A.L.;

Acquisito, altresì, il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione nel giudizio entro i termini di legge;

Dato atto che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura neutra-Non Generazionale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025.

DELIBERA

- **di richiamare** le premesse, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di autorizzare** la costituzione, ed ogni attività ad essa conseguenziale, del Comune di Parma, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Avvocatura Civica, nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato di cui al fascicolo legale 102/2026 e meglio descritto in premessa;

- **Di prendere atto:**

 - **che** il medesimo dirigente o il suo sostituto, anche quale rappresentante processuale del Comune, per le ragioni esposte nella narrativa provvederà, ai fini della costituzione dell'attività difensiva:

- ad individuare, con successivi atti, il professionista interno abilitato alla difesa avanti alle Giurisdizioni Superiori cui affidare l'incarico di difesa del Comune, definendo un compenso determinato alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, Comparto Enti Locali e della specifica *"Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma"* richiamate nella premessa;
- a trasmettere al Settore Risorse Umane, qualora la vertenza abbia un esito positivo per il Comune e le spese siano recuperate, la documentazione necessaria affinché sia impegnata e corrisposta solamente la somma recuperata eccedente il compenso dovuto all'avvocato esterno;
- a conferire, siccome necessario per assicurare un'adeguata tutela delle ragioni dell'Ente e nell'ambito delle risorse e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione, un incarico professionale a un avvocato esterno, provvedendo:
 - alla definizione dell'oggetto, delle condizioni e del compenso dell'incarico, nel rispetto della normativa e della regolamentazione vigenti;
 - all'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, ove non siano stati assegnati dal dirigente al responsabile del procedimento;

- **che** il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente dell'Avvocatura Civica avv. Marco Cassi, in considerazione dell'assenza del responsabile effettivo di cui alla premessa;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde la costituzione entro i termini di legge;

Di dichiarare che la presente deliberazione è relativa a una misura neutra-Non Generazionale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-323 DEL 21/10/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Minari

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: